

avere il loro principio impreteribilmente per tutta la Provincia il giorno primo Maggio p. v. nè vi sarà alcuno che ardisca di frapporre ostacoli all' esecuzione delle medesime.

XI. Sarà preciso dovere d'ogni Doganiere , e Cedularo di tener aperta la propria Dogana, e Cedula in tutti i giorni Feriali dal levare al tramontare del Sole , e tenerla chiusa nei giorni Festivi, eccetto che nel caso di dover dar ricovero a Merci.

XII. Sarà stabilito alla Cedula di Perarolo un Bollettario *Non Impediatur* , col quale le Mercanzie che partendo dall' Allemagna passar vorranno per S. Candido a Belluno, o a Feltre verranno scortate o all' una , o all' altra di dette Dogane colla espressa condizione per altro che giunte che siano a Belluno per Feltre debbano essere rassegnate a quella Dogana , dal cui Doganiere sarà segnato tergo del *Non Impediatur* suddetto, la revisione fatta a detta Merce , lasciandola poi correre al suo destino . La stessa cosa far si dovrà dal Doganiere di Feltre quando la Mercanzia andasse da Feltre a Belluno.

XIII. Quelle Merci poi ch'entrano dalla Germania per la via di Premolano, e saranno destinate ai consumi di Feltre , e Belluno , dovrà il Cedularo di Premolano scortarle col solito *Non Impediatur* , o all' una ,
o all'